

VERBALE DI ACCORDO

Addì 14 ottobre 2015, in Roma presso la Sede di Unindustria Roma

la Soc. Hewlett-Packard Customer Delivery Services Italia Srl (di seguito Azienda),
assistita da Unindustria Roma

e

la SLC CGIL, FISTEL CISL e UILCOM UIL nazionali e territoriali unitamente alle RSU

premessi che:



L'Azienda opera nel mercato dell'*Information Technology* e la sua attività si articola principalmente in 4 aree strategiche: 1) Supporto ad utenti di postazioni di informatica individuale in ambiente distribuito; 2) Assistenza tecnica su prodotti di fascia media ed alta (*server e storage*) di produzione Hewlett-Packard ed altri produttori; 3) Servizi informatici vari in ambito *data center* di clienti Hewlett-Packard; 4) servizi di supporto applicativo.

Nel corso del vigente esercizio, si sono acuite alcune tendenze, già evidenziatesi negli esercizi precedenti:

- un generale stato di crisi che caratterizza ormai da anni gran parte dei settori economici e produttivi ed in particolare il settore ICT in cui l'Azienda opera;
- la perdita di importanti commesse, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la gestione delle postazioni di lavoro per Procter and Gamble ed American Express;
- una costante e significativa riduzione dei volumi di servizi erogati verso i maggiori Clienti dei servizi di informatica individuale, ed in particolare dei servizi per Telecom Italia, principale commessa di HP CDS, che, a seguito di rinnovo contrattuale avvenuto a dicembre 2014, ha visto ridursi i volumi di servizio di circa il 30%, con ulteriori riduzioni previste nel proseguo del 2015 e nel 2016 come conseguenza dell'applicazione del nuovo modello di servizio contrattualizzato con il Cliente.

I fattori elencati hanno determinato una contrazione del fatturato, prevista in oltre 6.5 Milioni di Euro per l'esercizio 2015 e, come diretta conseguenza, un significativo sottoutilizzo delle risorse in organico ed un deterioramento delle condizioni economiche.

Monica Emanuele



In ragione di quanto sopra, è stato necessario, nel corso del corrente anno 2015, ricorrere all'intervento degli ammortizzatori sociali conservativi, per complessive 85 risorse, nonché ad ulteriori iniziative di risparmio, quali, ad esempio

- ulteriori ricollocazioni di risorse, previa formazione, in nuovi ambiti di servizio (ad esempio dai servizi *on site* alla teleassistenza);
- internalizzazione di attività da aziende fornitrici di servizi;
- rinegoziazione dei prezzi unitari con i principali fornitori di beni e di servizi;
- iniziative commerciali necessarie al reperimento di nuovi servizi.

L'Azienda applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di Telecomunicazione del 1° febbraio 2013.

il normale orario di lavoro è di 38 ore e 20 minuti settimanali distribuite su cinque giorni lavorativi dal lunedì al venerdì.

In considerazione di quanto sopra, perdurando, le difficoltà sopradescritte che incidono anche sulla tenuta dei livelli occupazionali, si ritiene necessario ricorrere all'intervento del Contratto di Solidarietà di tipo difensivo come di seguito disciplinato.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. In relazione a quanto sopra, le parti concordano sulla gestione di n. 72 lavoratori in esubero mediante il ricorso all'istituto del Contratto di Solidarietà di tipo "Difensivo" di cui all'art. all'art. 21 comma 1 lettera c) del D.lgs 148 del 2015 in attuazione della legge delega 10 dicembre 2014 n.183, per consentire le finalità di cui alla predetta norma.
3. Le parti pertanto concordano che la percentuale di solidarietà media calcolata nell'ambito alle strutture aziendali interessate alla medesima sarà del 15 % mentre la percentuale individuale massima di riduzione dell'orario di lavoro non sarà superiore al 70% nell'arco dell'intero periodo di fruizione dell'ammortizzatore sociale.
4. L'applicazione del Contratto di Solidarietà interesserà le strutture aziendali nelle diverse articolazioni funzionali e territoriali, , fatta eccezione per i componenti del Management Team e n. 5 lavoratori per, i quali in ragione delle specificità, dei contratti gestiti non è possibile alcuna sostituzione, nonché il personale con contratto di apprendistato professionalizzante;
5. Sarà pertanto interessato all'applicazione del Contratto di Solidarietà tutto il restante personale compreso nelle aree suddette, inclusi i lavoratori con orario di lavoro a tempo parziale in considerazione del carattere strutturale dello stesso.

Monica Emanuele

6. L'elenco nominativo di tutto il personale interessato dall'intervento del suddetto Contratto di Solidarietà, pari complessivamente a n. 481 dipendenti, suddiviso per provincia e per struttura aziendale, è riportato nell'allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante.
7. Il Contratto di Solidarietà avrà una durata di sei mesi, eventualmente rinnovabili, con decorrenza dal giorno 19 ottobre 2015.
8. L'articolazione della riduzione degli orari di lavoro è di tipo verticale. e si esprimerà in giornate intere di sospensione dell'attività lavorativa, con distribuzione su base mensile. L'articolazione della riduzione dell'orario di lavoro del personale con contratto di lavoro a tempo parziale verrà riproporzionata sulla base della medesima percentuale di riduzione applicata nell'unità organizzativa di appartenenza, privilegiando comunque una riduzione dell'orario di lavoro di tipo verticale.

Le riduzioni di orario programmate nonché la modalità di gestione delle stesse potranno essere differite qualora intervengano non preordinate esigenze di salvaguardia del servizio, di funzionalità degli impianti, di garanzia di presidi minimi ed in ogni caso per inderogabili contingenze operative, ciò in ragione della specificità dell'attività svolta che determina la necessità di risolvere problemi che per loro natura sono imprevedibili, non consentendo, in tali casi, di determinare in anticipo sia le eventuali richieste di intervento sia la complessità dell'intervento stesso. Di quanto sopra, all'interessato sarà dato un preavviso non inferiore a 48 ore, con contestuale comunicazione scritta della relativa nuova programmazione.

9. E' fatta salva la facoltà, ai sensi dell'art. 5. 10° comma, della legge 236/1993, di modificare in aumento l'orario ridotto come determinato nel presente accordo per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro legate ad inderogabili contingenze operative o a periodi feriali. In tali casi l'Azienda ne darà comunicazione ai competenti uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informando tempestivamente le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo.
10. Durante la vigenza del presente accordo, secondo quanto previsto dalle normative vigenti, non saranno richieste, per i lavoratori posti in solidarietà, prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro se non a carattere eccezionale, in funzione della complessità dell'attività che viene svolta dal personale interessato.
11. La collocazione dei periodi di solidarietà sarà di norma comunicata dall'Azienda ai singoli lavoratori con cadenza di norma trimestrale;
12. L'Azienda disporrà l'anticipazione ai lavoratori interessati, alle singole scadenze, del trattamento di integrazione salariale previsto dalle norme di legge sopra richiamate, salvo buon fine.
13. Per effetto della riduzione di orario come sopra definita, la retribuzione diretta, indiretta e differita, nonché gli istituti normativi contrattuali e di legge sono definiti o corrisposti in misura proporzionale all'effettiva prestazione di lavoro.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature


Handwritten signature
 Monica Emanuele

Per le quote di accantonamento del Trattamento di Fine Rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 21 comma 5 del D.lgs 148 del 2015 in attuazione della legge 10 dicembre 2014 n.183.





14. Le parti concordano sull'opportunità di istituire sessioni periodiche di verifica, con cadenza trimestrale, a livello nazionale unitamente alle RSU firmatarie del presente accordo sull'andamento applicativo della presente intesa; le parti concordano altresì incontri di verifica e monitoraggio a livello territoriale con cadenza bimestrale ovvero a richiesta di una delle parti.

Letto, confermato e sottoscritto


p. la Unindustria Roma





p. la Hewlett-Packard Customer Delivery Services Italia S.r.l.





p. la SLC CGIL








p. la FISTEL CISL



p. la UILCOM UIL



p. le RSU



Monica
Emanuel

